

# **MESOTELIOMA E NESSO DI CAUSALITA'**

## **La responsabilità del datore di lavoro**

di Annamaria Fontana\*

*Il Registro dei Mesotelioma in Puglia, conferma l'insorgenza del mesotelioma nei settori lavorativi associati all'utilizzo dell'amianto; ben 859 decessi registrati nel periodo 1970-2010. L'Osservatorio Nazionale Amianto offre un dato sconcertante: 5000 vittime d'amianto su tutto il territorio nazionale. Le indagini statistiche confermano che nel 69,8% dei casi, la patologia amianto-correlata presenta un'esposizione professionale. Nonostante la riduzione delle esposizioni, non si prevede una diminuzione di nuove insorgenze sino al 2030. La storia di Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera, Bagnoli e Bari occupano gran parte di tali percentuali. Bari è protagonista della vicenda Fibronit, investita da un lato da questioni processuali ancora in corso, legate alla proprietà del terreno e, dall'altro, da lavori di bonifica e risanamento dell'area al fine di sotterrare la presenza di amianto, sino a 7 m di profondità, con il " Parco della Rinascita". L'obiettivo di tale ricerca è quello di individuare le patologie asbesto-correlate che, se supportate dal nesso di causalità, conducono ad una responsabilità penale gravante in capo ai soggetti garanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Esempio ultimo, la sentenza Eternit ove i proprietari dello stabilimento sono stati condannati a 16 anni di reclusione per disastro doloso permanente e omissione dolosa di misure antinfortunistiche.*

Sommario: 1. Introduzione 2. Le patologie asbesto-correlate 3. Nesso di causalità e responsabilità penale del datore di lavoro dinanzi al mesotelioma secondo il modello trigger dose e il modello del multistadio della cancerogenesi 4. Conclusioni.

### **1. Introduzione**

La sicurezza nel lavoro, è intesa come fenomeno di politica d'impresa, volta all'adozione di decisioni relative al problema della integrità psico-fisica dei lavoratori<sup>1</sup>.

Riferimento normativo per eccellenza è il D.lgs. 81/2008 noto anche come "testo

*unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".*

Il sistema della tutela della sicurezza del lavoro, essendo un "limite" alla libertà di iniziativa economica (dotata di garanzia costituzionale ex art. 41 co. 1), necessita di un ulteriore fondamento normativo che rileviamo nell'art. 32 Cost. il quale riconosce la tutela della salute come diritto dell'individuo: autonomo, primario, assoluto e risarcibile.

Per meglio comprendere l'orientamento normativo, è bene riferirsi al concetto di "prevenzione": il voler adottare delle misure (prevenzionistiche e anti-infortunistiche) al fine di evitare un evento dannoso che induce, in colui che lo subisce, uno stato di inabilità<sup>2</sup>.

Nel contesto lavorativo, l'evento dannoso, assume due forme caratteristiche: l'infortunio dovuto a "causa violenta" e la

---

\* Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita a Bari il 17 aprile 2012.

Dalla tesi di laurea: *Malattie professionali e patologie asbesto correlate..*

<sup>1</sup> A. BERRA-T. PRESTIPINO, *La psicologia della sicurezza lavorativa*, Angeli Editore, Milano, 1983.

---

<sup>2</sup> A. BONFIGLIOLI, *Alcune riflessioni in tema di sicurezza del lavoro*, in Crit. Dir. 1997, 25 ss..

malattia professionale; tra queste, sono ben note le patologie asbesto correlate le quali, nelle forme più gravi, conducono alla morte del soggetto.

Per questa ragione, una cultura efficace della sicurezza, in conformità al concetto del rispetto per il proprio lavoro e delle vite altrui, può distogliere dall'idea che "di lavoro si muore" (Rovelli)<sup>3</sup>.

## 2. Le patologie asbesto correlate

Con il termine asbesto (o amianto) si intende l'insieme di minerali del gruppo dei silicati, composti principalmente da ossigeno e silicio.

Trattasi di elementi che ritroviamo abbondantemente nella crosta terrestre: rispettivamente al 46,6% e 27,7% sottoforma di rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche.<sup>4</sup>

L'asbesto è stato utilizzato per più di 100 anni nell'industria, in particolar modo negli anni '70/'80 in Italia, per produrre la miscela cemento-amianto (il cui nome commerciale era Eternit); per la coibentazione di edifici, navi e treni; come materiale per l'edilizia; per la fabbricazione di corde e plastica; come coadiuvante nella filtrazione dei vini.

L'elemento più inquietante è dato dal fatto che sebbene la pericolosità dell'amianto fosse già stata dimostrata negli anni precedenti, solo nel 1992 siamo giunti ad ottenere una legge definitiva lo spartiacque legislativo di portata storica che, ha predisposto misure sanzionatorie gravanti in capo ai soggetti trasgressori e, piani di bonifica, risanamento e neutralizzazione delle aree affette da amianto.

Trattasi della L. 257/1992 che nelle disposizioni generali cita testualmente:

<sup>3</sup> G. VENETO, *Sicurezza nei luoghi di lavoro*, Cacucci, Bari, 2008.

<sup>4</sup> B.T. COMMINS, *The significance of asbestos and other mineral fibres in environmental ambient air*, Maidenhead, Commins Ass., 1985.

*"Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenente amianto"*.

Già nel 1898, H. Montague Murray, medico del Charing Cross Hospital di Londra, a seguito di un'autopsia su un uomo che aveva lavorato come cardatore in una fabbrica utilizzatrice amianto, aveva notato delle profonde alterazioni polmonari di tipo sclerotico<sup>5</sup>.

Nel 1906, a seguito dello spaventoso disastro minerario di Courrieres, il Tribunale di Torino<sup>6</sup> ammise che l'amianto fosse genotossico; capace di indurre reazioni autoimmuni e in grado di influire sugli altri processi infiammatori<sup>7</sup>.

Di notevole importanza sono le conoscenze scientifiche nel 1940 oggetto di studio del prof. Vigliani, diffuse mediante le pubblicazioni dell'ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione degli Infortuni.

Fu Vigliani a presentare i primi 300 casi italiani di mesotelioma, indennizzati dall'INAIL tra il 1943 e il 1967 e successivamente deceduti.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> R. MURRAY, *Asbestos: A chronology of its origins and health effects*, British Journal of Industrial Medicine, 1990, 361 ss..

<sup>6</sup> Tribunale di Torino 31 ottobre 1906, n. 1209. (*"fra le industrie pericolose ... vi sono quelle che indicarono col nome di polverose, e tra queste in prima linea le industrie nel cui lavoro si sollevano polveri minerali ... sono più pericolose quelle provenienti da sostanze silicee ... vengono a ledere le vie degli apparati respiratori, quando non giungono fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della tubercoloso, facilitandone la diffusione, aumentandone la gravità"*).

<sup>7</sup> E. BONANNI, *Jhonson Conference on Asbestos*, in *Diritto penale del lavoro*, a cura di D. Cervellera, Cacucci Editore, Bari, 2009.

<sup>8</sup> E.C. VIGLIANI, *Studio sull'asbestosi nelle manifatture d'amianto*, ENPI editore, collana n.34 delle pubblicazioni degli Istituti di Medicina Industriale dell'ENPI, 1940; E.BONANNI, *La storia dell'amianto nel mondo del lavoro. Rischi, danni, tutele* in Riv. Giur. Telem. [www.dirittodeilavori.it](http://www.dirittodeilavori.it), numero speciale, Cacucci, Bari, Anno VI n.1, gennaio 2012.

Lo stato di conoscenza attuale, consente di affermare che la diffusione delle patologie asbesto correlate sarebbe stata di gran lunga prevenibile se l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e l'UIL (Ufficio Internazionale del Lavoro), avessero intrapreso iniziative di maggiore responsabilità.

La prima, in particolar modo, ha tardato nel riconoscere la natura dell'epidemia causata dall'asbesto, avvalorando la tesi di organizzazioni come l'ICOH (International Commission in Occupational Health) che ha distorto l'evidenza scientifica o come l'AUA (Associazione Utilizzatori Amianto) che a difesa dei lauti profitti derivanti dall'amianto, ha per lungo tempo accreditato, presso l'opinione pubblica, l'idea di un prodotto economico e sicuro<sup>9</sup>.

Sarà l'AEA (Associazione Esposti Amianto), nel 1989, a porsi come primo obiettivo la messa al bando dell'amianto e di ogni altro cancerogeno, la verifica della innocuità dei prodotti sostitutivi dell'amianto, la tutela effettiva della salute e la salubrità ambientale.

L'inalazione di fibre di amianto, può condurre a due categorie di patologie. La prima, "dose-dipendente", include l'asbestosi ed il cancro, per la cui insorgenza, a carico del polmone, è necessaria un'importante esposizione alle fibre di asbesto, calcolabile attorno alle 25000 fibre/litro d'aria/anni; la seconda "dose-indipendente", include le placche asbestosiche pleuriche ed il mesotelioma, per la cui insorgenza, a carico della pleura e del peritoneo, è sufficiente un'esposizione di breve tempo o di entità modesta.

Interessanti sono, per le patologie dose-indipendenti, i periodi di latenza, rispettivamente di 13 e 20 anni<sup>10</sup>.

L'asbestosi è una malattia respiratoria cronica che provoca una cicatrizzazione del tessuto polmonare con conseguente irrigidimento e perdita della capacità funzionale dell'organo; il cancro è la patologia amianto correlata che si sviluppa con maggiore frequenza e per molti aspetti (anche indipendenti tra loro) è connessa al fenomeno del tabagismo<sup>11</sup>; le placche non compromettono l'attività respiratoria e non degenerano nella forma del mesotelioma: per questo motivo sono intese come forme tumorali benigne; il mesotelioma è la cosiddetta lesione "patognomonica" ovvero tipica dell'esposizione all'amianto e induce, nella maggior parte dei casi, alla morte del soggetto affetto dalla malattia.

### 3. *Nesso di causalità e responsabilità penale del datore di lavoro dinanzi al mesotelioma secondo il modello trigger-dose e il modello del multistadio della cancerogenesi*

Il nesso di causalità è criterio di imputazione oggettiva di un evento; se questo è ricollegabile alla condotta, l'agente potrà essere tenuto a risponderne, concorrendo i criteri di imputazione soggettiva.

Riferimento normativo è l'art. 40 c.p., il quale precisa che l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, deve essere conseguenza dell'azione/omissione del soggetto.

In tal contesto, rileva l'analisi *contro fattuale*, ovvero ciò che sarebbe accaduto in mancanza della condotta posta in essere.

Il nesso di causalità, o *conditio sine qua non*, viene accertato dalla giurisprudenza mediante una duplice verifica: da un lato si accerta se uno dei fattori di rischio presenti nell'impresa (dunque la presenza di

<sup>9</sup> L. TOMATIS, *Asbestos and International Organization*, Environ Health Perspect, 2004, 336 ss..

<sup>10</sup> E. BONANNI, *Il nesso di causalità in tema di patologie asbesto correlate*, in Riv. Giur. Telem.

www.dirittodeilavori.it, Cacucci, Anno V, n. 2, luglio 2011.

<sup>11</sup> J. SELIKOFF, E.C. HAMMOND, J. CHURG, *Asbestos exposure, smoking and neoplasia*, J.Am.Med.Ass., 1968.

amianto) abbia cagionato l'evento lesivo (l'insorgenza della patologia) e dall'altro si accerta se il rispetto da parte dell'imputato di tutte le norme cautelari, scritte e non scritte, avrebbe evitato l'evento lesivo stesso.

Nell'ambito della causalità omissiva è necessario accertare, attraverso una ricostruzione meramente ipotetica, l'efficacia dell'azione omessa: verificare se l'evento fosse destinato comunque a prodursi; la causalità commissiva è legata invece alle leggi scientifiche di copertura (universali e statistiche) per le quali si afferma il verificarsi di un evento, con alto grado di probabilità, a seguito di una determinata azione.

Tenendo però a mente l'art.41 c.p., sarà necessario, nell'ambito di un processo penale, escludere "l'oltre ogni ragionevole dubbio" che l'evento non si sia verificato in esito a decorsi causali alternativi ai quali la condotta del presunto responsabile è rimasta estranea.

Nel tempo, in relazione al mesotelioma, si sono affermati il modello del *trigger-dose* e quello del *multistadio della cancerogenesi*.

Per il primo, è sufficiente ai fini della insorgenza della patologia, l'inalazione di una singola fibra di amianto, per lo più ultrafine.

Data la fatalità della "fibra killer", è logico pensare come irrilevanti le successive esposizioni.

Poiché è impossibile accertare tra miliardi di fibre, quella capace di scatenare la malattia, non si è in grado di affermare la responsabilità penale del presunto responsabile; fermo restando che l'inalazione può aver avuto luogo anche al di fuori del contesto lavorativo.

Per il secondo, l'insorgenza del mesotelioma è *dose-correlata*: maggiore è l'esposizione, maggiori sono i rischi di contrarre la patologia: diminuiscono i tempi di latenza e aumenta la capacità di progressione della malattia.

Da un lato, per la difficoltà di individuare il momento e il luogo esatto della inalazione, si ritiene che tutte le esposizioni alle fibre di amianto giochino un ruolo concausale (quantomeno nell'anticipare la malattia e la morte); dall'altro, non potendo stabilire se l'osservanza delle cautele doverose avrebbe impedito l'evento, bisogna *sempre* ritenere che se il soggetto responsabile le avesse adottate, avrebbe diminuito il rischio e posticipato l'insorgenza della malattia, garantendo al soggetto leso, una durata maggiore della sua esistenza.

Potendo svolgere entrambi gli accertamenti necessari al giudizio di causalità<sup>12</sup>, la giurisprudenza si affida a tal modello.

Al vertice delle posizioni di garanzia ritroviamo il datore di lavoro, tenuto ad adottare, nell'esercizio della sua impresa, tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.).

Il rimprovero per colpa generica sarà possibile qualora il soggetto violi le norme cautelari scritte e *non* scritte (ovvero misure che la scienza e la migliore tecnologia mettono a disposizione) e qualora il rispetto di tali norme avrebbe evitato l'evento lesivo.

I delitti previsti dal c.p. sono l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) che puniscono l'effettiva lesione della salute dell'individuo.

#### 4. Conclusioni

Il nostro Paese si è sempre distinto per l'indifferenza e l'estrema lentezza nel recepimento delle direttive in materia.

Il potere pubblico, *nelle cui mani è affidata la ricerca*, non ha mai assunto i dati scientifici come basi per le proprie scelte politiche e molte imprese utilizzatrici

---

<sup>12</sup> G. CHIAPPINO, *Mesotelioma: il ruolo delle fibre ultrafini e conseguenti riflessi in campo preventivo e medico legale*, in *Med.Lav.*, 2005.

amianto, sono riconducibili in termini più o meno diretti allo Stato (es. FFSS).

Perché accanirsi nell'individuazione di un soggetto responsabile, quando in capo alla lista dei soggetti garanti ci deve essere lo Stato?

E mentre questo si preoccupa di tutt'altre questioni, è la giurisprudenza che svolge una funzione integrativa, elaborando standard cautelari volti a responsabilizzare in primis il datore di lavoro.